

DECRETO RILANCIO ED ECONOMIA REALE: I PIR ALTERNATIVI

In risposta allo *shock* economico dovuto all'emergenza Coronavirus e con il chiaro obiettivo di incentivare gli investimenti nell'economia reale, il Decreto Rilancio del 13 maggio 2020 propone nuove regole in tema di PIR, i famosi Piani individuali di Risparmio.

Ai PIR ordinari, introdotti dalla Legge di bilancio 2017 e già integrati con il Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, si affiancano quindi i PIR per così dire "alternativi".

NOVITÀ DELL'ART. 143 DEL DECRETO RILANCIO

L'art. 143 del Decreto Rilancio propone, infatti, una misura di carattere strutturale volta a convogliare il risparmio privato verso le imprese di minori dimensioni, incoraggiando così gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di debito, in particolare nel mondo delle società non quotate. Viene dunque concessa, agli investitori, la possibilità di costituire un secondo PIR, complementare rispetto al PIR ordinario e con dei vincoli di investimento più specifici.

Questo significa che i benefici fiscali previsti dalla consueta normativa PIR - detassazione dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, ottenuti tramite il Piano, oltre che un'esenzione totale da imposte di successione e donazione per il trasferimento *mortis causa* e *inter vivos* degli strumenti finanziari contenuti nel Piano- verranno estesi al ricorrere delle novellate condizioni di investimento.

OGGETTO DELL'INVESTIMENTO: AZIONI, PRESTITI E CREDITI DI PMI

Il PIR alternativo, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, dovrà investire per almeno il 70% del valore complessivo, in:

- strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici



equivalenti di altri mercati regolamentati (percentuale che nei PIR ordinari si attesta attualmente al 3,5%);

- prestiti erogati alle predette imprese;
- crediti delle medesime imprese.

Tra gli investimenti qualificati, quindi, agli strumenti finanziari emessi dalle PMI, si aggiungono le fonti di finanziamento, alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti delle medesime imprese a cui il piano è rivolto.

Proprio il suddetto oggetto di investimento tipicamente illiquido (azioni anche non quotate di PMI di piccole dimensioni, prestiti e crediti delle predette imprese), consente che si utilizzino veicoli di investimento per i quali non sussistono i problemi di liquidità tipici dei fondi aperti: Eltif, fondi di private equity, fondi di private debt.

LIMITI DI CONCENTRAZIONE E INVESTIMENTO: SOGLIE PIÙ ELEVATE

Considerando l'oggetto dell'investimento- vincolato ai segmenti di mercato meno liquidi, ma proprio per questo più prossimi alle imprese più piccole- sono stati ripensati anche i limiti di concentrazione e di investimento del portafogli.

Pertanto, il vincolo di concentrazione, che limitava l'investimento delle somme o dei valori del PIR al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente, è stato innalzato al 20% in modo da assicurare una maggiore diversificazione.

Del pari maggiorato il tetto massimo di investimento, che dalla soglia dei 30.000 euro annui per un limite complessivo di 150.000 euro passa, rispettivamente, a 150.000 annui e 1.500.000 euro totali.

UNICITÀ DEI PIR: NUOVA INTERPRETZIONE

Coerentemente con i nuovi tratti dei PIR Alternativi, la caratteristica dell'unicità del Piano, che stabilisce, per le persone fisiche, la possibilità di essere titolare di un solo PIR - già esclusa, ai sensi del comma 3 dell'art. 13-bis D.L. n. 124/2019, per le casse di previdenza e i fondi pensione- va ora intesa nel senso che ciascun contribuente potrà costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR alternativo.